Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3461

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI e MASCITELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2012

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di idoneità dei soggetti adottanti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. - In molti Paesi europei già da tempo è consentito ad una persona singola di adottare un minore. In Francia, possono fare richiesta di adozione uomini e donne, persone non coniugate di età superiore a ventotto anni e coppie coniugate da due o più anni, in cui entrambi i coniugi abbiano più di ventotto anni. L'adozione è anche possibile da parte di uno dei coniugi, purchè vi sia il consenso dell'altro. Nel caso dei conviventi, l'adozione è quindi consentita da parte di uno di essi. In Germania la coppia adotta congiuntamente un minore ma i casi di adozioni singola sono disciplinati e dal 2005 anche coppie dello stesso sesso, registrate, possono adottare congiuntamente un minore. Anche nel Regno Unito è disciplinata la richiesta di adozione da parte di un *single*, non sposato o convivente. Qualora lo sia, l'adozione è da intendersi di coppia. Nella legislazione spagnola è prevista l'adozione da parte dei *single,* fermo restando che in quel Paese è possibile il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso. In Belgio hanno il diritto di adottare anche coppie sposate dello stesso sesso o coppie conviventi di sesso diverso o uguale, legalmente riconosciute, ma anche singole persone non coniugate. Prendendo atto che attualmente, l'adozione legittimante nel nostro paese è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, la sentenza 14 febbraio 2011, n. 3572 della Corte di cassazione ha evidenziato come il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una persona singola, anche con gli effetti dell'adozione legittimante. Il punto di riferimento per una tale naturale e progressiva evoluzione, che seguirebbe la riforma della disciplina dell'adozione e dell'affidamento attuata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, è da rinvenirsi nella convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva ai sensi della legge 22 maggio 1974, n. 357. La convenzione di Strasburgo non contempla preclusioni circa l'ammissibilità dell'adozione da parte di persone *single*, che peraltro potrebbe supportare, nell'interesse superiore dei minori, una situazione di aumento di casi di abbandono a fronte di una diminuzione delle coppie disponibili ad adottare. La suprema Corte di cassazione ha dunque invitato il Parlamento a prendere in esame la questione, e a tale limitato ambito intende contribuire il presente disegno di legge, pur nella consepevolezza che altre problematiche interessano la tematica dell'adozione e che a tali esigenze provvedono altri disegni di legge presentati da diverse parti politiche. Partendo dall'assunto che in Italia sono possibili due tipi di adozione, quella nazionale (in base alla quale vengono adottati circa 2.000 bambini, ogni anno) riservata alle sole coppie eterosessuali unite in matrimonio da almeno tre anni, e quella internazionale, che riguarda circa 4.000 minori l'anno, con le medesime regole per l'idoneità all'adozione, il presente disegno di legge è volto a consentire l'adozione da parte di persone singole o conviventi, senza alcuna distinzione di genere.

In base alla legislazione vigente, diversamente dai Paesi europei sopra citati, i cittadini italiani *single* possono accedere all'adozione solo se uniti al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre. Il co-

niuge è ammesso all'adozione, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Infine, il *single* può adottare quando il minore sia disabile e sia orfano di padre e di madre o quando sia constatata l'impossibilità di un affidamento preadottivo. Vi è la possibilità, ma solo in modo temporaneo, di accedere all'affidamento familiare, più comunemente noto come «affido», istituto del tutto diverso dall'adozione, mediante il quale il minore mantiene una relazione coi propri genitori naturali. La proposta che qui si intende porre all'attenzione del Parlamento si limita ad intervenire sul requisito relativo alla condizione di coppia coniugata, convivente o di persona singola di coloro che possono presentare istanza di adozione, ferma rimanendo per gli ulteriori aspetti, la procedura vigente, che pone l'interesse del minore quale punto di riferimento imprescindibile e che disciplina puntualmente la verifica dei requisiti di idoneità degli aspiranti genitori adottivi. Per tali motivi se ne auspica un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. L'adozione è consentita, altresì, a persone non coniugate conviventi, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza da almeno tre anni, e a persona singola, nell'esclusivo interesse del minore.»;

b) al comma 7, le parole: «Ai medesimi coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Alle medesime persone».

Art. 2.

1. All'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 184 del 1983, le parole: «una famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti affidatari».

Art. 3.

1. All'articolo 22, comma 5, della citata legge n. 184 del 1983, la parola: «coppie» è sostituita dalla seguente: «persone».

Art. 4.

1. All'articolo 25 della citata legge n. 184 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sentiti i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le persone»;

b) al comma 3, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone affidatarie»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Se uno degli affidatari muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro affidatario nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i componenti stessi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta».

Art. 5.

1. All'articolo 27, primo comma, della citata legge n. 184 del 1983, le parole: «degli adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'adottante».

Art. 6.

1. All'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 184 del 1983, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* certifica la data di inserimento del minore presso la persona o le persone affidatarie o adottanti;».

Art. 7.

1. All'articolo 35, comma 6, della citata legge n. 184 del 1983, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* l'inserimento del minore presso la persona o la famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse;».

Art. 8.

1. All'articolo 37, comma 1, della legge n. 184 del 1983, le parole: « ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore o ai genitori adottivi».

Art. 9.

1. All'articolo 41, secondo comma, della citata legge n. 184 del 1983, le parole: «nella famiglia dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli»

Art. 10.

1. All'articolo 79, primo comma, della citata legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi che risultino forniti» sono sostituite dalle seguenti: «le persone che risultino fornite».

€ 1,00